


Presentazione della
lista R.S.U.

GILDA-UNAMS

A.S. 2017-2018

ISTRUZIONI




INDICE

1. Avvertenza preliminare
2. Presentazione delle liste
3. Il presentatore
4. Firme di presentazione
5. Elettorato attivo
6. Elettorato passivo
7. Candidati
8. La commissione elettorale
9. I seggi
10. La votazione
11. Attribuzione dei seggi

1. Avvertenza preliminare

Le regole elettorali sono state scritte in modo da penalizzare le "federazioni composte da più soggetti", in pratica solo la nostra, i cui voti **NON VENGONO RICONOSCIUTI** se la lista viene presentata a nome di un solo soggetto della federazione (ad esempio solo GILDA), si attira l'attenzione dei colleghi sull'estrema importanza di:

1. Curare che venga utilizzata **ESCLUSIVAMENTE LA MODULISTICA CON DENOMINAZIONE GILDA-UNAMS**;
2. Nei cinque giorni successivi alle votazioni (termine per presentare i ricorsi alla Commissione elettorale) aver cura di controllare e/o far controllare che la denominazione GILDA-UNAMS sia stata trascritta correttamente nei verbali che saranno affissi all'albo della Scuola.




2. Presentazione delle liste

La Federazione GILDA-UNAMS e le altre Organizzazioni rappresentative della Scuola (CGIL, CISL, UIL, SNALS), firmatarie del protocollo d'intesa del **5/7/2006**, **non** devono produrre all'atto della presentazione delle liste alcuna dichiarazione di adesione all' Accordo quadro del 4 dicembre 2017, mentre a tale incombenza sono tenute le Organizzazioni sindacali non rappresentative.

LE LISTE VANNO PRESENTATE ENTRO IL

9 marzo 2018




3. Il presentatore della lista

Può essere presentatore della lista **qualsiasi nostro dirigente sindacale**, appartenente ai livelli **nazionali**, **territoriali** o **d'istituto**.

La lista può essere presentata anche da un **dipendente della scuola** privo di cariche, in tal caso deve essere **munito di delega** che va allegata alla lista.

Un dirigente sindacale può presentare più liste, al limite anche tutte quelle della propria provincia.

L'unica firma da autenticare è quella del presentatore, il quale garantisce l'autenticità delle firme di sottoscrizione.



4. Firme di presentazione


E' richiesto un **numero** di firme di presentazione **pari ad almeno il 2% degli elettori della Scuola** (vanno conteggiati anche gli ATA).

Per esempio, **in una scuola di 90 dipendenti** la lista può essere sottoscritta **anche da due sole persone**, uno dei quali può essere anche il candidato.

Tutti gli elettori, compresi i candidati e membri di Commissione elettorale, **possono essere sottoscrittori** di lista.

Non esiste un numero massimo di presentatori.

Le **firme** di presentazione apposte **su più liste sono nulle**.




5. Elettorato attivo - personale che può votare

1. Possono votare tutti i dipendenti a tempo indeterminato (il personale in assegnazione, in utilizzo o in comando **vota nella sede di servizio**).
2. I dipendenti a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche in servizio durante le votazioni.
3. I dipendenti (docenti ed ATA) in servizio durante la procedura elettorale, quindi è ammesso al voto anche il personale a tempo determinato con supplenza temporanea la cui nomina copra l'inizio e la fine della procedura elettorale.

Il diritto di voto **si esercita in un'unica sede**.

Il personale che ha spezzoni su più sedi deve votare **nella scuola che lo amministra**.



6. Elettorato passivo - chi si può candidare

1. Il personale in servizio a **tempo indeterminato**, anche se part-time;
2. il personale **in assegnazione**, in **utilizzo** e in **comando** (si può candidare **nella sede di titolarità**);
3. il personale a **tempo determinato** con **incarico annuale** fino al termine dell'anno scolastico o **fino al termine delle attività didattiche**.
4. I dipendenti **in servizio durante la procedura elettorale**, quindi anche il personale a tempo determinato con supplenza temporanea la cui nomina copra l'inizio e la fine della procedura elettorale.

I **dipendenti su più scuole votano** presso la **scuola che li amministra**.


NON si possono candidare:

1. i **presentatori** di lista;
2. i componenti della **Commissione elettorale**.



7. Candidati

- Il numero dei candidati non può superare di un terzo quello degli eligendi (coloro che devono essere eletti).
- Il **numero massimo** di candidati è di **4** nelle Scuole **fino a 200 dipendenti** e **8** in quelle **con più di 200 dipendenti** (cioè gli eligendi aumentati di 1/3).
- I componenti della RSU **da eleggere sono 3** nelle Scuole **fino a 200 dipendenti** e **6** nelle scuole **con più di 200 dipendenti**.
- Il **presentatore di lista** ed i **membri di commissione elettorale NON SI POSSONO CANDIDARE**, ma tutti possono essere sottoscrittori della lista.




8. La Commissione elettorale

E' importante designare un nostro rappresentante in ogni Commissione elettorale in quanto la Commissione è arbitro di tutta la procedura elettorale sulla quale decide.

I Componenti debbono essere dipendenti dell'Istituzione scolastica e debbono dichiarare di non volersi candidare.

I membri della Commissione, gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano gli adempimenti di loro spettanza con esonero dal servizio


(nota ARAN 3/11/98 n. 6830).



Compiti della Commissione elettorale:

La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.





La Commissione Elettorale **si insedia entro il 23 febbraio 2018 e si costituisce formalmente entro il 28 febbraio 2018.**

La Commissione si considera insediata quando siano pervenute all'Amministrazione almeno tre designazioni, a questi componenti si potranno aggiungere successivamente altri membri rappresentanti delle liste che man mano verranno presentate.


Nel caso risultino designati meno di tre membri le liste presentatrici designano un componente aggiuntivo.

Nel caso si verificasse la presentazione di un'unica lista, la Commissione può essere formata da un unico componente (nota ARAN 23/10/98).



9. I seggi

- La Commissione Elettorale costituisce **uno o più seggi** (in sedi e plessi staccati).
- La Commissione elettorale determina anche gli **orari di votazione**.



10. La votazione avrà luogo dal 17 al 19 aprile 2018

- Ha luogo mediante una scheda unica, con le liste indicate in ordine di presentazione ed aventi lo stesso rilievo sulla scheda.
- Le **schede** dovranno essere **firmate da almeno due scrutatori**.
- L'elettore potrà esprimere **una sola preferenza**, nell'ambito della lista prescelta, quando vi è da eleggere una **RSU di 3 componenti** (la stragrande maggioranza delle Scuole), **due preferenze** potranno essere espresse per eleggere le **RSU delle Scuole con oltre 200 dipendenti**.
- Nel caso di voto di preferenza dato a candidato di una lista diversa da quella votata, la preferenza è nulla, resta invece valido il voto di lista.



11. Attribuzione dei seggi

- ❑ Le **elezioni** sono **valide** solo **se partecipa al voto la metà + 1** degli aventi diritto, solo a questo fine **si computano anche le schede bianche e nulle**.
- ❑ L'attribuzione dei seggi avviene con il **sistema proporzionale**: si determinano i voti validi conseguiti da ciascuna lista (le preferenze servono solo per individuare gli eletti di ciascuna lista e non si computano in questa fase).
- ❑ La somma dei **voti validi divisa** per il numero dei **componenti da eleggere** (cioè gli eligendi) **costituisce il quorum**.
- ❑ I seggi vanno attribuiti nella prima fase alle **liste che hanno conseguito il quorum**.
- ❑ Il **quorum** viene **sottratto dalla somma dei voti** delle liste cui è stato attribuito il seggio e **la cifra rimanente costituisce il resto**.
- ❑ Nel caso vi siano ancora **seggi da attribuire** essi vanno **alle liste con i resti più alti**.

